



**COMUNE DI PIGNONE  
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

**AREA TECNICA**

**DETERMINAZIONE N.82 DEL 14-10-2021**

**COPIA**

**OGGETTO: MODALITA' OPERATIVE DI VERIFICA DEL POSSESSO DELLA  
CERTIFICAZIONE VERDE E NOMINA SOGGETTI INCARICATI  
ALLACCERTAMENTO E ALLA CONTESTAZIONE DELLE  
VIOLAZIONI**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" pubblicato nella GU n. 226 del 21.09.2021;

**PRECISATO** che:

- Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 è fatto obbligo al personale di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa;
- tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (circolare del 4.8.21 e 25.9.21);
- l'obbligo di esibizione della certificazione è esteso ad ogni soggetto che accede alle strutture istituzionali per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio;
- il lavoratore senza green pass non potrà accedere o sarà allontanato dal luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato, con perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento, fino alla esibizione della certificazione verde;

**DATO ATTO CHE**

- i datori di lavoro devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove

possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e devono individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi;

- Ciascuna amministrazione è autonoma nell'organizzare i controlli ma le modalità di accertamento utilizzate devono essere tali da evitare ritardi o code all'ingresso e devono essere compatibili con la disciplina in materia di privacy;
- L'accertamento potrà essere svolto giornalmente e preferibilmente all'accesso della struttura, ovvero a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione) o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici;

**RICHIAMATA** la delibera della Giunta Comunale n. 68 del 24.09.2005 con la quale la scrivente viene nominata datore di lavoro ai sensi del D.lgs n. 81/2008;

**RITENUTO** quindi:

- di prevedere che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile "VerificaC19", che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione;
- di prevedere un meccanismo di controllo a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione) da effettuarsi quotidianamente entro le ore 9:30;
- di individuare nella mia persona Responsabile dell'Area tecnica, il soggetto responsabile per l'accertamento e la contestazione delle violazioni relativamente all' accesso alla sede municipale di Via Casale 89;
- di delegare i controlli di cui al punto precedente
  - Dott.ssa Antola Alessandra, Istruttore Amm.vo per gli accessi alla sede comunale;
  - Dipendente Cariola Enrico, operaio specializzato, per i servizi esterni scuolabus e refezione;
- di disporre che ciascun Responsabile di Area, verifichi le certificazioni verdi relativamente ai fornitori, collaboratori e prestatori d'opera appartenenti alla propria area di competenza;
- di lasciare ai suddetti responsabili la facoltà di ulteriormente delegare un altro dipendente per effettuare i controlli in oggetto;

**VISTO** il TUEL;

#### **DETERMINA**

1. di prevedere che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile "VerificaC19", che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione;
2. di prevedere un meccanismo di controllo a campione, in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione, da effettuarsi quotidianamente entro le ore 9:30;
3. di individuare nella mia persona il soggetto responsabile per l'accertamento e la contestazione delle violazioni relativamente all' accesso alla sede municipale di Pignone via Casale 89;
4. di delegare i controlli di cui al punto precedente:
  - Dott.ssa Antola Alessandra, Istruttore Amm.vo per gli accessi alla sede comunale;
  - Dipendente Cariola Enrico, operaio specializzato per i servizi esterni scuolabus e

refezione;

5. di disporre che ciascun Responsabile di Area, verifichi le certificazioni verdi relativamente ai fornitori, collaboratori e prestatori d'opera appartenenti alla propria area di competenza;
6. di riconoscere ai suddetti responsabili la facoltà di ulteriormente delegare un altro dipendente per effettuare i controlli in oggetto;
7. di disporre che il Responsabile dell'Area Tecnica venga sottoposto a verifica del green pass a cura del Responsabile dell'Amministrativo contabile;
8. di disporre che il Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva venga sottoposto a verifica del green pass a cura del Responsabile dell'Area Amm.vo - Contabile;
9. di disporre che il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi;
10. di ordinare al preposto al controllo di comunicare con immediatezza all'ufficio personale il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.
11. di precisare che nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde;
12. di dare atto che la medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.
13. di evidenziare che in caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dal CCNL .
14. di ricordare che:
  - a) il responsabile dovrà fornire al dipendente (una tantum) e a tutti i soggetti sottoposti a controllo (in ogni occasione) idonea informativa sul trattamento dei dati personali.
  - b) i Responsabili di area e tutto il restante personale hanno l'obbligo di comunicare al servizio personale con immediatezza le ragioni di un'eventuale assenza dal servizio non dovute a legittime circostanze debitamente e precedentemente comunicate .
  - c) Nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a campione, il Responsabile che ha svolto l'accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare all'ufficio personale l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il responsabile del servizio personale competente avvierà anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).
  - d) Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.
  - e) Nel caso in cui, in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

- f) In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
- g) anche i componenti della giunta e i consiglieri devono possedere il green pass qualora presenti in sede per riunioni degli organi e incontri istituzionali o comunque per attività connesse all'espletamento del proprio mandato istituzionale (richiesta documentazione presso gli uffici ecc.), e anche ad essi si applica la procedura che può comportare la sanzione irrogata dal Prefetto competente.

15. di prevedere la tenuta di un registro giornaliero con indicazione del numero dei soggetti controllati;
16. di notificare il presente decreto ai dipendenti e ai responsabili nominati;
17. di inserire il presente atto nel fascicolo personale dei responsabili nominati;
18. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi nonché in forma permanente sul sito istituzionale del Comune;
19. di demandare agli Uffici competenti il compimento di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al presente provvedimento.

**Data, 14-10-2021**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Arch. PAOLO COSTI)

Il presente atto rimarrà pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 14-10-2021 al 29-10-2021

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**F.to ALESSANDRA ANTOLA**